



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

DPR 357/1997 e DGR n. 1183/22 – SIC/907- Valutazione d'incidenza. Valutazione appropriata (Livello II) della manifestazione denominata “No Borders Music Festival”. Ulteriori osservazioni.

Considerato che le integrazioni allo Studio di Valutazione di incidenza ambientale in oggetto pubblicate in data 07/05/2025 sul sito web della Regione <https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/dettaglio.asp?IDDOM=37114&SubFolder=G:\ServizioVIA\sic907\documentazione%20proponente#sel> modificano in modo significativo la documentazione fornita dal proponente, si inviano le ulteriori osservazioni che seguono.

1. A fronte della presenza nella predetta ZSC di 17 habitat di interesse UE, alcuni dei quali anche prioritari (4070*, 91E0*, 9530*), nello Studio di V.Inc.A. ne sono debitamente analizzati solo 10, con la motivazione che si tratta di quelli presenti nell'area contermina al sito previsto per la manifestazione. Al fine di valutare l'incidenza della manifestazione sull'integrità ecologica dell'intera ZSC, occorre invece analizzarli tutti e valutarne il possibile deterioramento dello stato di conservazione, considerando le vigenti Misure di conservazione, gli obiettivi e lo stato di conservazione, le pressioni e le minacce anche per gli altri 7 inclusi nel Formulario standard della ZSC n. IT3320006 “Conca di Fusine”, come previsto dalle vigenti “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza” (Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, pubbl. sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con D.G.R. n. 1183/2022.

2. Occorre approfondire l'analisi dello stato di tutte le 28 specie di interesse UE incluse nel Formulario standard della predetta ZSC, con dettagli sulla consistenza della loro popolazione e relativa carta di distribuzione nella ZSC ed aree contermini, alla scala di almeno 1:10.000, come previsto dalle predette Linee guida (recepite dalla Regione nel 2002).

3. Appare necessario approfondire la potenziale incidenza ambientale negativa su almeno tre habitat di interesse UE (es. 9410) connessa al passaggio a piedi di migliaia di partecipanti alla manifestazione dall'area di parcheggio delle biciclette a quella dell'evento (attraverso la strada forestale Aclete – Lago Superiore), come risulta dalla carta degli habitat riportata nello Studio, con analisi di dettaglio anche di campo, in quanto non vi è alcuna garanzia che il passaggio dei pedoni non ecceda i limiti della predetta strada forestale.

4. Nello Studio di V.Inc.A. è rilevato un impatto, anche se indiretto, a breve termine e reversibile sugli habitat e le specie di interesse UE. In particolare, nella predetta integrazione del 07/05/2025 si evidenzia la presenza di “interferenza – disturbo per rumore o presenza di persone” valutata “indifferente o al massimo in peggioramento moderato” per tre habitat di interesse UE, due dei quali prioritari (9530* e 4070*). Ragionevolmente, le criticità accertate non possono quindi far escludere possibili incidenze negative, anche se di modesta entità, su queste componenti fondamentali dell'ecosistema, così come richiesto da



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com
www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

norme e giurisprudenza consolidata in materia di V.Inc.A. L'affermazione riportata nelle conclusioni delle integrazioni secondo la quale "non vi è pertanto alcun rischio che l'attività possa determinare un cambiamento nella struttura o nella funzione degli habitat protetti o nella vitalità delle popolazioni animali presenti" appare quindi del tutto irragionevole e carente di motivazione.

Poiché secondo le norme vigenti un intervento con incidenza anche minima e/o potenzialmente negativa sullo stato di conservazione di habitat o specie prioritari può essere consentito solo attivando la procedura aggravata di "autorizzazione in deroga" prevista nel Livello III della V.Inc.A. e che tale procedura può essere attivata solo "in circostanze eccezionali", si ritiene che la Regione possa proseguire il procedimento di V.Inc.A. in oggetto solo percorrendo il Livello III dello stesso, esponendosi, in caso contrario, al probabile annullamento della relativa autorizzazione per via amministrativa.